

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE



Oggi, **26 MAGGIO** 2021 in, via Matteotti n. 12 – 37066 Sommacampagna (VR) i sottoscritti e le sottoscritte si sono riuniti per costituire, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile e nel rispetto del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.i un'Associazione di Promozione Sociale APS, non a scopo di lucro, denominata "A.P.S. SommaGAS" e per stendere e approvare le norme dello Statuto che segue e che fa parte integrante dell'atto costitutivo

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

Nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, è stato costituito l'Ente del Terzo Settore associazione di promozione sociale denominato: A.P.S. SommaGAS.
L'Associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta.
L'Associazione ha sede legale in via Matteotti n. 12 – 37066 Sommacampagna
L'Associazione utilizzerà il seguente sito internet istituzionale: www.sommagas.it

ART. 2 – (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 – (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 – (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L'attività che l'Associazione si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, è quella indicata dall'articolo 5

comma 1° lettera w) del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

w) ... [omissis] ... gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'attività dell'Associazione è volta alla realizzazione delle seguenti azioni:

1. Promozione e acquisto collettivo di prodotti;
2. Assistenza e divulgazione di informazioni ai soci nel campo alimentare, biologico e nei settori ad esso collegati (modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);
3. Promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;
4. Promozione del consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;
5. Sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscano loro un'equa remunerazione;



Azioni di solidarietà tra i soci;

7. Organizzazione e adesione a progetti ed eventi culturali sul tema degli stili di vita sostenibili e attenti alla dimensione solidale;

8. Organizzazione ed adesione a progetti ed eventi sul tema del consumo consapevole e del mangiare sano;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato,

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono soci dell'associazione coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea e che condividono gli scopi statuari

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associato/a volontario/a svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.



ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Organo amministrativo dell'Associazione.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Organo di Amministrazione denominato "Consiglio Direttivo"
- Presidente dell'Associazione
- Vicepresidente
- Organo di controllo, se obbligatorio per legge
- Revisore legale dei conti, se obbligatorio per legge.

ART. 11 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione verrà trasmessa tramite l'e-mail dell'Associazione a tutti i soci all'indirizzo mail indicato da ciascun associato all'atto di iscrizione all'Associazione, così come indicato nel libro soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea può svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il Presidente dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;



delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto ovvero se iscritti da almeno 1 mese; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre (3) deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria:

a) L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza in prima convocazione di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza + uno dei presenti; b) delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati in prima convocazione e dei 2/3 in seconda convocazione

ART. 14 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

ART. 15 – (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo, è composto da numero massimo di (5) cinque persone membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 4 mandati al massimo.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'associazione;
- presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea;
- convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

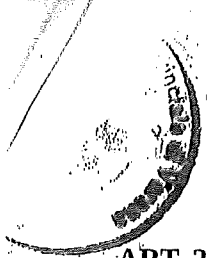
- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente deputato alla tenuta del libro sociale.

ART. 20- (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;



ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 – (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 – (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 – (Bilancio Sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24 – (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25 – (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 26 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27– (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.- SEZ. APS

Norma finale e transitoria

A comporre il primo Consiglio Direttivo saranno i/le seguenti signori/e, con l'attribuzione delle cariche sociali come di seguito:

- Maria Luisa Zecchinato, in qualità di Presidente;
- Loris Zampieri, in qualità di Vicepresidente;
- Giulia Camparsi, in qualità di Segretario
- Maria Rosa Bertolaso, in qualità di Consigliere
- Cristiano Cinotti, in qualità di Consigliere

Sottoscrivono per intero e in ogni sua parte il presente Atto composto di 05 (cinque) pagine le/i socie/i fondatrici/tori:

1. Bevaqua Andrea nato a Verona il 21/11/1965 e residente a Sommacampagna in via Prof. A Zanella 15 A, CF. BVCNDR65S21L781D

firma

2. Zocatelli Paolo nato a Verona il 30/06/1966 e residente a Dossobuono in via Brigate Alpine 14, CF. ZCCPLA66H30L781X

firma

3. Zecchinato Maria Luisa nata a Verona il 20/11/1955 e residente in Via Cadellora 15 A, Alpo di Villafranca, CF. ZCCMLS55S60L781H

firma

4. Bertolaso Maria Rosa nato a Sommacampagna. il 06/06/1954 e residente a Sommacampagna in via Matteotti 12, CF. BRTMRS54H46I821V

firma

5. Cinotti Cristiano nato a Isola della Scala VR il 11/04/1969, residente a Sommacampagna Via Giuseppe Verdi, 6, CF. CNTCST69D11E349D

firma

6. Zampieri Loris nato a Villafranca il 04/04/1955 e residente a Dossobuono in via Cavour 31 A, CF. ZMPLRS55D04L949K

firma

7. Camparsi Giulia nata a Negrar il 18/08/1993 e residente a Pescantina in via Zamboni 2, CF. CMPGLI93M58F861E

firma

REG.

S.A.

T.S.

TOTALE

Reg. all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2
a data del timbro a calendario

posto a lato

Atti Privati Serie 3 N.

Liquidati €

1.1 GIU. 2021

2064

328,00

PER IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO INCARICATO
MARCO VOLPATO

